

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 28/05/2020

FATTO

La ricorrente riferisce di essere intestataria di due Buoni Fruttiferi Postali (d'ora in avanti "BFP") della serie "180" del valore di € 500,00 ciascuno, sottoscritti in data 13.11.2006. Afferma di averne richiesto il rimborso in data 12.8.2019 e che l'intermediario ha rifiutato di procedere al rimborso, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto. Infatti, i BFP in questione avevano una durata massima di 18 mesi e il diritto del sottoscrittore si prescrive a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza.

In proposito, la ricorrente osserva che al momento della sottoscrizione dei BFP l'intermediario non avrebbe consegnato il foglio informativo analitico, contenente l'illustrazione delle principali caratteristiche dei BFP e del relativo regolamento del prestito (durata, rendimento, termine di prescrizione, ecc.). Sostiene che neppure a voce le sarebbe stato riferito che i BFP sarebbero scaduti dopo 18 mesi. Infine, afferma che due anni prima del suddetto diniego di procedere al rimborso, la ricorrente si era recata presso il medesimo ufficio postale per chiedere, in relazione ai due titoli, l'ammontare degli interessi maturati. In quell'occasione, le sarebbe stato comunicato che i BFP non sono scaduti e che il valore attuale di ogni titolo si aggirava attorno agli € 800,00.

Sulla base di quanto esposto, la ricorrente chiede il risarcimento del danno causato dalla condotta illecita dell'intermediario, almeno per quanto riguarda la perdita del capitale versato di € 1.000,00.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo – in via preliminare – l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto il fatto dell'intermediario risale al 13.11.2006, data anteriore

al 1°.1.2009. Nel merito, l'intermediario osserva che al tempo della sottoscrizione non era prevista l'apposizione sul titolo della data di scadenza, e tutte le informazioni relative ai BFP erano riportate sul foglio informativo analitico che sarebbe stato consegnato alla ricorrente in sede di sottoscrizione. In merito alle allegazioni della ricorrente, afferma che *"pare alquanto improbabile che il giorno dell'emissione non siano stati consegnati Fogli informativi così come sostenuto dalla controparte"*. Ritiene che la questione debba essere risolta alla stregua della disciplina di cui all'art. 8 del Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000, che ha fissato in il termine di prescrizione in dieci anni dalla data di scadenza del titolo. Rileva che i due BFP della serie "18O" sono stati sottoscritti in data 13.11.2006 e, avendo la durata massima di 18 mesi, la scadenza era prevista per il 18.5.2008, mentre il termine di prescrizione si sarebbe compiuto in data 13.5.2018. Dal momento che la ricorrente avrebbe chiesto il rimborso nel mese di agosto 2019, il diniego dell'intermediario sarebbe legittimo. Conclude, chiedendo, in via principale, di accogliere l'eccezione preliminare di incompetenza *ratione temporis*; in via subordinata, di respingere il ricorso nel merito, declinando ogni responsabilità in capo all'intermediario e giudicando legittimo il rifiuto opposto al pagamento, essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dai titoli.

DIRITTO

1. Il caso oggetto del presente ricorso riguarda due BFP della serie "18O" non rimborsati dall'intermediario in quanto prescritti. In proposito, la ricorrente lamenta la mancata consegna del foglio informativo contenente il regolamento del prestito. Inoltre, afferma che due anni prima di venire a conoscenza dell'avvenuta prescrizione, presso un ufficio dell'intermediario, avrebbe ottenuto informazioni errate in merito alla scadenza dei titoli. Secondo le prospettazioni della ricorrente, l'omissione dell'intermediario avrebbe causato un danno, che si sostanzierebbe nel pregiudizio patrimoniale conseguente all'estinzione del diritto di ottenere il rimborso dei BFP.
2. In via preliminare, l'intermediario eccepisce la carenza di competenza dell'ABF sul piano temporale, poiché i fatti contestati risalgono a una data anteriore al 1°.1.2009.
3. L'eccezione non merita accoglimento. In caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°.1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre infatti avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Nel caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1°.1.2009, e più precisamente il 12.8.2019, quando ella si è vista rifiutare dall'intermediario il rimborso dei BFP di cui si tratta a causa della prescrizione che era maturata nel frattempo: è quindi da quel giorno che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno esercitata nel presente giudizio. La competenza di codesto Arbitro non può pertanto essere negata.
4. Nel merito risulta pacifico che per i BFP oggetto della controversia è decorso il termine di prescrizione. Come più volte rilevato da questo Arbitro, il termine di prescrizione decorre regolarmente dalla scadenza dei titoli e risulta irrilevante la mancata prova della consegna del foglio informativo all'atto della sottoscrizione (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 12548 del 16.5.2019, nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 17814 del 18.7.2019; e, sulla stessa linea, Collegio di Milano, decisione n. 687 del 16.1.2020; Collegio di Bari, decisione nn. 524 e 521 del 13.1.2020; Collegio di Napoli, decisione n. 120 del 8.1.2020). Pertanto, il diritto della ricorrente a ottenere il rimborso dei titoli è estinto.

5. Nel caso di specie, la questione da risolvere attiene al diritto al risarcimento del danno scaturente dalla condotta illecita dell'intermediario. La decisione del Collegio di Coordinamento n. 17814 del 2019 ha infatti espressamente fatto salva la possibilità di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione (sul punto v. anche Collegio di Roma, decisione n. 9521 del 26.5.2020; decisione n. 9843 del 29.5.2020).
6. Sotto questo profilo, il ricorso merita accoglimento.
In base all'art. 6, comma 1, Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000, concernente le "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni", "Poste italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali".
7. È necessario rilevare che, in assenza di tale foglio informativo, il risparmiatore non ha la possibilità di conoscere la durata del BFP e, quindi, il momento in cui inizia a decorrere il periodo di prescrizione. I BFP oggetto della controversia indicano infatti soltanto il numero progressivo la serie di emissione ("180"), senza offrire elementi per stabilire la data di scadenza e, conseguentemente, l'inizio del termine di prescrizione. Del resto, lo stesso intermediario in sede di controdeduzioni afferma che "a decorrere dalla data di introduzione della richiamata normativa, rendimenti e condizioni dei Buoni Fruttiferi Postali non devono più essere riportati sugli stessi, bensì nei fogli informativi vigenti all'atto dell'emissione".
8. A fronte delle precise allegazioni della ricorrente in merito alla mancata consegna del foglio informativo, l'intermediario afferma che "pare alquanto improbabile che il giorno dell'emissione non siano stati consegnati Fogli informativi così come sostenuto dalla controparte", senza – tuttavia – indicare alcun elemento in base al quale, anche in via presuntiva, sarebbe possibile ritenere adempiuto l'obbligo stabilito dal suddetto art. 6 del Decreto del 19 dicembre 2000. Invero, il fatto che la ricorrente non abbia chiesto il rimborso dei BFP alla scadenza dei 18 mesi, ma abbia atteso (inutilmente) più di 12 anni per formulare tale richiesta – ancorché i BFP in questione "diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione" (v. foglio informativo all. 1 controdeduzioni, art. 5) – induce a ritenere accertata la condotta illecita dell'intermediario, relativa all'omissione di informazioni essenziali ai fini del corretto svolgimento del rapporto con il risparmiatore.
9. A ben vedere, posto che la scadenza dei BFP era fissata entro un periodo piuttosto breve e che l'ulteriore attesa non avrebbe determinato alcun beneficio in capo alla ricorrente, si pone in contrasto con normali canoni comportamentali attendere inutilmente molti anni prima di chiedere il rimborso. Inoltre, la circostanza – non contestata dall'intermediario – che la ricorrente a dieci anni dalla sottoscrizione dei titoli sia andata ad informarsi presso l'ufficio postale in merito all'ammontare degli interessi maturati, dimostra che quest'ultima non poteva avere alcuna contezza della durata e delle caratteristiche dei BFP. In conclusione, deve ritenersi accertata la condotta illecita dell'intermediario.
10. Sebbene l'intermediario non abbia sollevato alcuna eccezione in proposito e la questione non risulti rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2938 c.c., conviene affrontare il problema del decorso del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria basata sull'omessa consegna del foglio informativo da parte dell'intermediario.
11. La norma di riferimento è l'art. 2935 c.c., secondo cui "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Com'è noto, in ambito risarcitorio, la suddetta norma è interpretata nel senso che "il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni inizia a decorrere non dal momento in cui si verifica la

- causa del danno, ma dal momento in cui le conseguenze dannose si manifestano all'esterno, nel senso che il soggetto leso abbia acquisito conoscenza – o sia stato posto in grado di acquisire conoscenza – della riferibilità causale dell'evento dannoso al comportamento colposo di un soggetto determinato” (Cass., sez. III, 23.9.2013, n. 21715; conf., tra le tante, Cass., sez. III, 21.2.2020, n. 4683; Cass., ord., sez. VI, 18.6.2019, n. 16217).
12. Ciò premesso, in caso di omessa consegna del foglio informativo contenente il regolamento del prestito e l'indicazione delle caratteristiche del BFP, ove le informazioni sulla durata e il termine di prescrizione non possano essere ottenute mediante uno sforzo parametrato all'ordinaria diligenza, il momento in cui le conseguenze dannose si verificano all'esterno è, in linea di principio, quello in cui il risparmiatore chiede il rimborso del titolo. Solo a partire da quest'ultimo momento, il risparmiatore acquista conoscenza o è posto in grado di acquisire conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito.
13. Per ciò che concerne la quantificazione del danno subito dalla ricorrente, si deve rilevare che, ove la ricorrente fosse stata informata del termine di prescrizione, è ragionevolmente 'più probabile che non' che ella avrebbe presentato i titoli all'incasso prima della loro scadenza. In tal senso, depone anche la circostanza che, in effetti, il rimborso dei BFP di cui si tratta sia stato chiesto dalla ricorrente il 12.8.2019, ossia entro un lasso di tempo non eccessivo rispetto alla loro scadenza, avvenuta il 14.5.2018. È tuttavia oggettivamente incerto quando la ricorrente avrebbe presentato i titoli all'incasso: di conseguenza, non è possibile determinare il rendimento che ella avrebbe ipoteticamente ottenuto secondo le condizioni della serie di emissione e l'unico danno certo è costituito dalla perdita del capitale che egli aveva investito mediante la sottoscrizione dei suddetti titoli. La ricorrente ha quindi diritto al rimborso di € 1.000,00.
14. Non può invece imputarsi alcun concorso di colpa al danneggiato, anche perché la ricorrente entro un periodo congruo dalla data di emissione si era rivolta all'intermediario per chiedere delucidazioni in merito al rendimento dei BFP. Sulla specifica questione l'intermediario non prende posizione nell'ambito delle controdeduzioni, cosicché il fatto può considerarsi pacifico ai fini del presente giudizio. Pertanto, l'osservazione secondo cui “il ricorrente, infatti, avrebbe potuto in ogni momento recarsi presso un qualsiasi ufficio postale e chiedere delucidazioni in merito alla durata ed alla fruttuosità del titolo in suo possesso, ponendosi così in condizione di poter desumere il dies a quo a partire dal quale sarebbe cominciata a maturare la prescrizione del diritto alla restituzione del capitale e degli interessi maturati” (così Collegio di Napoli, decisione n. 928 del 22.1.2020; decisione n. 814 del 21.1.2020) non assume rilevanza ai fini della quantificazione del risarcimento del danno. Infatti, la ricorrente in un momento in cui sarebbe ancora stato possibile ottenere il rimborso dei BFP si è recata presso un ufficio postale, ma non ha ottenuto informazioni corrette in merito alla scadenza e alle caratteristiche dei titoli (in proposito, v. anche per casi analoghi Collegio di Roma, decisione n. 9521 del 26.5.2020, cit.; decisione n. 9843 del 29.5.2020, cit.).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 1.000,00 pari al capitale versato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 11045 del 20 giugno 2020

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA